



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

000382

IL RETTORE

- VISTO** la legge n. 429 del 3/8/1985;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 15/10/1986 contenente il Regolamento di esecuzione della legge n. 429 del 3/8/1985;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 2009 che ha approvato il Regolamento per la realizzazione di "Iniziativa culturali e sociali degli studenti";
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/09 del 31 marzo 2009 che ha approvato il Regolamento per la realizzazione di "Iniziativa culturali e sociali degli studenti"

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per la realizzazione di "Iniziativa culturali e sociali degli studenti". Il Regolamento, allegato quale parte integrante al presente decreto, trova applicazione dalla data di emanazione.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

Roma, 24 aprile 2009

F.to IL RETTORE

RF



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI "INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI"

ART. 1 – Finalità e natura delle iniziative

In applicazione dei principi della legge n. 429 del 3/8/1985 e del D.M. del 15/10/1986 contenente il Regolamento di esecuzione della citata legge, il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili, determina e stanziava un fondo da destinare quale contributo per la realizzazione di iniziative di carattere culturale e sociale attinenti alla realtà universitaria, quali seminari, convegni e manifestazioni artistiche, autonomamente ideate e gestite da studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

ART. 2 – Soggetti richiedenti

La richiesta di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative ed attività culturali e sociali può essere presentata da:

- a) associazioni studentesche che abbiano rappresentanze nei Consigli di Facoltà¹;
- b) associazioni studentesche, legalmente costituite, che abbiano come associati almeno 50 studenti della Sapienza, iscritti in corso o fuori corso da non più di un anno;
- c) gruppi composti da almeno 50 studenti della Sapienza iscritti in corso o fuori corso da non più di un anno. La costituzione di tali gruppi sarà curata dal delegato e vice delegato nel rispetto del decreto legislativo n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni. I progetti saranno presentati già completi delle 50 firme di adesione.

ART. 3 – Procedure di emanazione del bando

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile², viene pubblicato il bando di concorso.

Le richieste di finanziamento per le iniziative ed attività da svolgere nell'anno accademico successivo vanno presentate inderogabilmente entro la data di scadenza prevista dal bando e secondo le modalità in esso contenute.

Di norma, entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista dal bando la Commissione, di cui al successivo art. 6, delibera sulle richieste presentate.

ART. 4 – Modalità di presentazione dei progetti

Le richieste di finanziamento devono essere formulate utilizzando apposita procedura e contenere obbligatoriamente:

1. la designazione di un delegato e di un vice delegato, quali responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed

¹ La norma nazionale limita ai soli rappresentanti dei C.d.F.

² La tempistica è determinata dalla norma nazionale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

attuazione delle iniziative. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del delegato saranno assolve dal vice delegato;

2. la descrizione dell'iniziativa e l'obiettivo della stessa;
3. il calendario dello svolgimento dell'iniziativa;
4. l'elenco riepilogativo di tutte le spese previste per la realizzazione dell'iniziativa con l'indicazione delle ditte o società di servizi che forniranno i materiali/servizi per lo svolgimento dell'iniziativa.

Le Associazioni di cui al punto a) dell'art. 2 presentano il progetto attraverso due rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà.

Le Associazioni studentesche di cui al punto b) dell'art. 2 devono presentare in allegato alla proposta di iniziativa:

- a) copia conforme all'originale dello Statuto dell'Associazione studentesca;
- b) copia conforme all'originale del verbale della riunione nella quale si è deliberato di partecipare all'iniziativa;
- c) elenco dei cinquanta nominativi e firme degli studenti sostenitori dell'iniziativa.

I gruppi di studenti di cui al punto c) dell'articolo 2 debbono presentare i progetti completi delle 50 firme valide dei sostenitori singolarmente apposte sull'apposito modulo allegato al bando; tali moduli devono essere altresì corredati delle copie dei documenti degli stessi.

Le proposte, a pena di esclusione, devono essere accompagnate dalla documentazione richiesta e dai preventivi, il tutto redatto in conformità alle prescrizioni del bando.

ART. 5 – Incompatibilità e divieti

Ogni studente non può sottoscrivere più di due proposte. Gli uffici dell'Amministrazione non considereranno valide le firme di coloro che abbiano sottoscritto più di due proposte di cui all'art. 4 del presente regolamento.

La tipologia di spese imputabili sul finanziamento eventualmente concesso è indicata nel bando ed è, comunque, fatto espresso divieto di procedere a pagamenti di compensi per seminari, conferenze, collaborazioni, consulenze, assistenza, sia sotto forma di parcelle professionali che di fatture.

Non saranno accolte proposte di iniziative che:

- prevedano svolgimento di escursioni o viaggi;
- prevedano la realizzazione di servizi didattici in alternativa o in parallelo a quelli offerti dall'Università;
- prevedano limitazioni alla libera partecipazione degli studenti all'iniziativa stessa;
- prevedano la produzione di materiale a fini commerciali e/o di propaganda politica ed elettorale;
- siano redatte in maniera incomprensibile ovvero siano carenti di uno o più elementi essenziali o prive o carenti della documentazione necessaria;
- prevedano la realizzazione di strutture fisse;
- prevedano il pagamento di parcelle professionali e/o fatture per gli invitati alle iniziative e l'utilizzo di personale per l'accoglienza;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- prevedano la realizzazione di rinfreschi e/o coffee break.

Non saranno rimborsate spese di attività o servizi che l'Università sia in grado di fornire con le proprie strutture. Tutti gli acquisti, i servizi richiesti, i rimborsi delle spese di viaggio e vitto devono essere improntati ad un carattere di economicità cui il delegato si deve attenere nell'interesse dell'Università.

ART. 6 – Commissione

Per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative culturali e sociali è costituita un'apposita Commissione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 429/85 e dell'art. 1 del D.M. n. 15/10/1986 e dello Statuto dell'Università approvato con D.R. del 16/11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, così composta:

- un rappresentante degli studenti del Senato Accademico³,
- sei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Amministrazione,
- un docente scelto dal Senato Accademico fra i propri componenti³,
- sei docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

Il Presidente è eletto in seno alla Commissione fra i rappresentanti dei docenti.

La Commissione ha la stessa durata del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione⁴.

La Commissione è convocata dal Presidente ordinariamente almeno due volte l'anno e se necessario in seduta straordinaria o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Qualora i membri della Commissione decadano dalla qualità di componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione si procederà, da parte dei relativi Organi, alla nomina dei sostituti.

ART. 7 – Criteri di scelta dei progetti

La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 6, sulla base delle seguenti caratteristiche che dovranno essere opportunamente specificate:

- precisazione delle modalità di svolgimento;
- originalità dell'approccio e definizione del problema affrontato;
- partecipazione attiva degli studenti alla preparazione ed allo svolgimento dell'iniziativa proposta;
- confronto critico di diverse impostazioni;
- coinvolgimento di qualificate competenze, anche esterne all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per le quali l'atto di accettazione costituirà criterio di preferenza;

³ Vedi delibera del S.A. del 28 marzo 2006

⁴ La durata della Commissione è determinata dalla norma nazionale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- potenzialità di coinvolgimento di un ampio numero di studenti interessati sia all'interno di una singola area disciplinare sia in aree disciplinari diverse;
- compatibilità dell'iniziativa proposta con la funzione culturale dell'Università.

ART. 8 – Espletamento ed adempimenti

Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico devono essere espletate e completate entro l'anno accademico cui si riferiscono. Il relativo finanziamento è revocato per le iniziative non svolte nei termini ed incrementa le disponibilità dell'apposito conto di bilancio dell'esercizio successivo.

Dopo l'espletamento dell'iniziativa il delegato ed il vice delegato sono tenuti a presentare agli Uffici amministrativi di competenza una relazione illustrativa sull'iniziativa svolta e sulle forme di pubblicità adottate.

La gestione amministrativa e la segreteria della Commissione sono assicurate dalla Ripartizione IV – Studenti; la gestione finanziaria delle iniziative accolte è affidata alla Ripartizione VI – Ragioneria.

Per ogni iniziativa il delegato, di cui all'art. 4, può richiedere alla Ripartizione VI - Ragioneria una anticipazione fino al 50% del finanziamento ottenuto.

La Ragioneria provvederà ad emettere il mandato corrispondente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di anticipo.

Le spese relative all'iniziativa sono disposte in economia con ordine emanato dal delegato, il quale è responsabile dell'acquisizione dei prodotti, dei lavori, delle prestazioni e dei servizi ordinati, nonché della certificazione della "regolare esecuzione o fornitura." Ai fini di tale certificazione, il delegato controfirma le relative fatture, ricevute o scontrini fiscali.

Le fatture o ricevute fiscali dovranno riportare nell'intestazione le generalità del delegato ed il codice identificativo dell'iniziativa.

Nel caso di rendicontazione di biglietti di viaggio o di spese di soggiorno, i relativi giustificativi di spesa dovranno essere intestati ai soggetti invitati compresi in un elenco presentato dal delegato in sede di rendicontazione.

L'anticipazione deve essere rendicontata, entro il termine del 30mo giorno successivo alla conclusione dell'attività relativa all'iniziativa finanziata. Il rendiconto comporta la presentazione dei documenti originali di spesa (fatture, ricevute e scontrini fiscali), nonché l'elencazione delle piccole spese (esclusivamente: telefono, francobolli e trasporto con mezzi pubblici) nel limite massimo di € 100,00 per l'attuazione di ciascuna iniziativa, e per le quali il responsabile è esentato sotto la sua personale responsabilità dall'obbligo di documentazione.

Il delegato deve presentare, entro il 60mo giorno successivo alla conclusione delle attività relative all'iniziativa finanziata, fatture originali debitamente firmate, a fronte delle quali la Ragioneria provvederà ad emettere mandati di pagamento direttamente ai fornitori, a completamento del finanziamento assegnato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Nel caso in cui il delegato non provveda al rendiconto entro il termine previsto nel presente Regolamento, la Ragioneria attiverà le procedure per il recupero della/e somma/e non rendicontata/e.

ART. 9 – Pubblicità

Ogni iniziativa dovrà essere pubblicizzata in modo che il nome dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", quale Ente finanziatore, risulti con una rilevanza pari a quella del proponente e dovrà essere svolta nelle sedi universitarie appositamente specificate; il materiale eventualmente acquistato per lo svolgimento della iniziativa rimarrà, comunque, di proprietà dell'Università.

ART. 10 – Controlli e Sanzioni

L'Università effettua i controlli ai sensi delle vigenti norme.

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state fornite informazioni false ai fini dell'attribuzione del finanziamento per la realizzazione di iniziative culturali e sociali, tale contributo verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

ART. 11 – Dati personali

I dati personali forniti con le richieste di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D. L.vo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. L.vo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12 – Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di emanazione con decreto rettorale.